

REGIONE PUGLIA

Relazione

l'art.23 della l.r. 21.1.72, n.2 prevede quale forma di pubblicità delle decisioni degli organi di controllo, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dalle prime esperienze di vita dell'istituto si é notato un notevole accumulo di lavoro sia presso l'Ufficio Bollettino, sia presso la tipografia Stampatrice, con onere finanziario notevole per la predisposizione della stampa e per la spedizione agli enti locali.

Tutto ciò senza tuttavia effetti concreti in ordine al principio di pubblicità degli atti che si vuole affermare.

Il presente disegno di legge mira pertanto ad abrogare la norma dell'art.23 legge n.2/72, sostituendola con una forma di pubblicità più efficace e del tutto priva di riflessi economici per la Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Tramessa al I. C. Consig. Regione Consi-
liare Provinciale n. 7-8-78

u.c

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge:

"Modifica legge regionale 21 gennaio 1972, n.2"

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
ART. I Atti Consiglio n° 602 II Legislatura

L'art.23 della legge regionale 21 gennaio 1972, n.2 è soppresso e sostituito dal seguente:

ART.23

Pubblicità delle decisioni del Comitato e delle Sezioni

La decisione adottata dal Comitato o della sezione di controllo è pubblicata mediante affissione nell'albo dell'Ente, che ha emesso l'atto sottoposto a controllo, per la durata di sette giorni dalla ricezione della decisione stessa.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]